

CASSA INTEGRAZIONE ILLEGITTIMA RISARCIMENTO DANNI AL LAVORATORE

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Suprema Corte, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi. Questi, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine alla obbligazione retributiva.

Tra i motivi del ricorso la Società aveva sostenuto che l'inerzia del lavoratore – tradottasi nella mancata assunzione di iniziative volte a contestare il provvedimento datoriale – nei dieci anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto. La Cassazione ha respinto questa tesi precisando che la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarci da condotte univoche.



n. 236
23 gennaio 2023

Con l'ordinanza n. 90 del 3 gennaio 2023 la Cassazione si pronuncia in merito alle regole che il datore di lavoro è tenuto a seguire per porre legittimamente i lavoratori in cassa integrazione e alle conseguenze risarcitorie a favore del lavoratore nel caso in cui la cassa integrazione stessa sia stata attuata violando tali regole.

Un dipendente che è stato messo (unitamente ad altri) in cassa integrazione guadagni a zero ore dalla Società Natuzzi di Bari per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dal 2005 al 2015 ha presentato ricorso al giudice sostenendo l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa e chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Prima il Tribunale di Bari poi la Corte d'Appello della stessa città hanno dichiarato la illegittimità della sospensione ed hanno condannato la Società a risarcire i danni in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante per tutto il periodo e il trattamento di integrazione salariale oltre ad accessori come per legge. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società soccombente adducendo vari motivi a suo sostegno.

Tutti i motivi sono stati ritenuti non accettabili e il ricorso è stato pertanto rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.

La Cassazione ha pienamente condiviso il ragionamento dei giudici di merito. La censura nei confronti della Società datrice di lavoro riguarda soprattutto la genericità dei criteri di scelta del personale da porre in cassa integrazione. Nel piano di riorganizzazione dell'azienda non vi è alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano di volta in volta sospesi. Il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e per certi versi anche arbitrario.

In definitiva la Natuzzi ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati – anzianità, cariche, esigenze produttive -, le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e di riorganizzazione.